

INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. Pignoramento e partecipazione sociale: ragioni di una indagine sugli effetti e sulle forme del pignoramento quando esso ha ad oggetto la partecipazione sociale. – 2. Gli effetti del pignoramento della partecipazione sociale nei confronti del socio e della società. Distinzione e impostazione dell'analisi. – 3. Piano dell'indagine.

1. Pignoramento e partecipazione sociale: ragioni di una indagine sugli effetti e sulle forme del pignoramento quando esso ha ad oggetto la partecipazione sociale

L'art. 2740 c.c. ricomprende come noto “tutti” i beni del debitore, “presenti e futuri” nell'oggetto della garanzia patrimoniale generica del creditore. La norma trova il suo completamento nell'art. 2910 c.c. che attribuisce al creditore, “per conseguire quanto gli è dovuto”, il potere di fare espropriare i beni del debitore “secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile”, così istituendo l'azione esecutiva¹.

L'attuazione di questo potere astrattamente riconosciuto dall'ordinamento al creditore insoddisfatto è tuttavia rimessa al codice di procedura civile, ove sono disciplinate le varie modalità (o forme) mediante le quali il creditore può “aggre-dire” i beni del debitore per soddisfare la sua pretesa. Si parla a tal proposito di “mezzi” di espropriazione forzata, che si risolvono nelle diverse forme di pigno-ramento dei beni predisposte dal codice. Così, il codice disciplina il pignora-mento mobiliare diretto presso il debitore, il pignoramento di crediti e di cose del

¹ Sottolinea esemplarmente la complementarietà di queste due norme S. SATTA, *L'esecuzione forzata*⁴, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. VASSALLI, XV, 1, 2°, Torino, 1963, p. 35 ss. per il quale, se l'art. 2910 c.c. «istituisce l'azione esecutiva», la norma è «complementare all'art. 2740, nel quale ha il suo necessario presupposto. [...] L'uno e l'altro articolo esprimono in termini di legge il complicato processo che va dal sorgere dell'obbligazione al soddisfacimento dell'interesse». V. anche F. MAZZARELLA, voce *Esecuzione forzata (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 455 ss., spec. p. 456. Sul concetto di azione esecutiva, intesa (sulla scia della dottrina tedesca) come situazione giuridica soggettiva di carattere processuale, rivolta agli organi giudiziari statali, che trova nelle norme processuali «i suoi presupposti, il suo contenuto e la sua direzione soggettiva», cfr. M. BOVE, *Dell'espropriazione*, in *Della tutela dei diritti*, a cura di G. BONILINI, A. CHIZZINI, III, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. GABRIELLI, Milano, 2016, p. 187 ss., spec. p. 189.

debitore che si trovino “presso” terzi, il pignoramento immobiliare, il pignoramento di beni c.d. indivisi, il pignoramento (*recte*: l’espropriazione) contro il terzo proprietario.

Si è efficacemente notato che le varie forme individuate dal codice sono modellate sul bene aggredito con l’azione esecutiva, o, come più correttamente sembra doversi ammettere, sul diritto che il debitore esecutato vanta su quel bene².

² Discorrere di “oggetto” del pignoramento e, più in generale, del processo di espropriazione forzata evoca concetti complessi e mai del tutto chiariti nel dibattito dottrinale. Ci si riferisce, in particolare, alla dibattuta questione – che per certi aspetti si pone a monte dei problemi affrontati nel presente lavoro – del se oggetto della espropriazione forzata sia il bene nella sua materialità – ossia la “cosa che può formare oggetto di diritti” di cui discorre l’art. 810 c.c. – ovvero il diritto soggettivo che insiste sul bene e di cui è titolare il debitore esecutato. Diverse le teorie che si sono contrapposte al riguardo, con alterne fortune di seguito. Alla peculiare concezione di Giuseppe Chiovenda (cfr. G. CHIOVENDA, *Sulla natura giuridica dell’espropriazione forzata*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1926, III, ora in *Saggi di diritto processuale civile*, II, Milano, 1993, p. 459 ss., spec. p. 465) che voleva oggetto immediato dell’espropriazione la sola “facoltà di disposizione” del proprietario, concepita quindi autonomamente rispetto al diritto soggettivo, sono seguite le contrapposte posizioni di chi, da una parte, vede il diritto come oggetto dell’espropriazione, soprattutto in virtù della spiegazione dei fenomeni della incidenza del pignoramento e della vendita forzata sulla situazione giuridica dell’esecutato; e di chi, dall’altra, ripudiando la visione del diritto quale oggetto della espropriazione (anche argomentando dalla critica di immaginare la categoria di “diritti sopra diritti”: questa, ad esempio, la posizione di V. ANDRIOLI, *Il diritto di credito come oggetto di esecuzione forzata*, in *Foro it.*, 1941, IV, c. 1 ss.), valorizza di contro il “bene-oggetto” nella sua sostanza economica come oggetto immediato della espropriazione (cfr. F. CARNELUTTI, *Appunto sull’oggetto del pignoramento*, in *Riv. dir. proc.*, 1958, p. 450, per il quale «ciò che si espropria è la cosa non il diritto»). La dicotomia appare a tutt’oggi ancora irrisolta (e difficilmente risolvibile, invero) se ci si ferma alla rigida contrapposizione concettuale di cui si è dato rapidamente conto. Tuttavia, ciò che una diversa prospettiva processuale (adottata dal Tarzia) pare far emergere è l’opportunità di un approccio di sintesi tra le due teorie, che cioè conservi ciò che di vero hanno colto nel fenomeno espropriativo, senza tuttavia indulgere alle estreme conseguenze cui ciascuna di esse rischia di condurre, se portata alla esasperazione delle rispettive premesse concettuali. E così non sembra potersi negare che un’esclusiva considerazione del bene nella sua sostanza economica senza alcun riferimento alla posizione giuridica soggettiva che il debitore esecutato vanta sul bene stesso non consente di comprendere il fenomeno della espropriazione forzata, soprattutto di determinarne con sufficiente precisione l’oggetto. Pertanto, si comprende la più moderna visione del diritto come oggetto del pignoramento e della espropriazione (lo afferma espressamente A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*⁷, Napoli, 2023, p. 707) strettamente legata ad una concezione processuale degli effetti del pignoramento: il pignoramento “cristallizza” la situazione giuridica che lega il bene al debitore al momento della imposizione del vincolo esecutivo in vista del fine ultimo cui tende la espropriazione ossia la vendita forzata (che realizza un trasferimento – necessariamente – del diritto) e la distribuzione del ricavato ai creditori (in questi termini F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*¹⁴, III, Milano, 2024, p. 72, p. 92 ss.; ma v. già, per degli spunti, R. NICOLÒ, *Dell’azione surrogatoria*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. SCIALOJA, G. BRANCA, Bologna-Roma, 1953, p. 16; E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1954, p. 213). E si comprende al contempo, tuttavia, anche la visione di Giuseppe Tarzia che sul bene in senso materiale ed economico inteso come oggetto del processo di espropriazione forzata (“ciò su cui si esegue”, distinto dall’oggetto dell’esecuzione inteso come “ciò che si esegue”) ha tentato una sistemazione unitaria del processo di espropriazione forzata sul presupposto che la normativa processuale è al bene e alla

Quest'ultima affermazione potrebbe apparentemente sorprendere un purista del diritto civile: il diritto di proprietà è sempre lo stesso, sia che insista su di un bene mobile sia che inerisca ad un immobile, ovvero a un diritto di credito. Tuttavia, l'affermazione meglio si comprende se si nota, con la più accorta dottrina, che le forme del pignoramento – e quindi della espropriazione – si modellano in virtù delle modalità di circolazione dei diritti sui beni del debitore³: poiché la funzione del pignoramento si risolve nel vincolare il bene alla espropriazione forzata, lo stesso, per garantire questa funzione essenziale, deve adattarsi alle modalità con cui il diritto sul bene circola. Del resto, è stato ampiamente dimostrato che il diritto sul bene è ciò che viene alienato all'esito della espropriazione forzata, ciò che viene fatto oggetto del decreto di trasferimento, atto con cui si segna la chiusura della fase della vendita e l'inizio della fase distributiva.

Dunque, il primo punto fermo da cui muovere è proprio questo: il pignoramento si modella in virtù delle modalità di circolazione dei diritti sul bene

sua natura che guarda nel dettare le regole per il funzionamento del processo di espropriazione (v. G. TARZIA, *L'oggetto del processo di espropriazione forzata*, Milano, 1961, *passim*, e, in particolare su questo tema, p. 60 ss., spec. p. 84 ss.; v. anche S. SATTA, *L'esecuzione forzata*, cit., p. 35 ss.).

³ Già S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1965, pp. 121-122, nel definire i “mezzi di espropriazione” di cui discorre l'art. 483 c.p.c. come «le molteplici forme di esercizio dell'azione esecutiva», osserva che le stesse appaiono determinate da «ragioni del tutto esteriori ed esterne», come ad esempio la natura del bene aggredito con l'espropriazione (mobiliare, immobiliare, credito), o da «particolari situazioni giuridiche relative al bene» (bene indiviso, bene mobile presso terzi). Sulla decisività che la forma dell'espropriazione assume per la determinazione della natura del bene aggredito v. sempre ID., *Cose e beni nell'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, p. 357. Il profilo viene efficacemente rappresentato da B. SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*³, Milano, 2023, p. 883, il quale rileva che «data la varietà dei diritti espropriabili, l'espropriazione è costretta ad adattare le sue forme al regime di circolazione (acquisto, trasferimento, estinzione) dei diritti che ne formano l'oggetto»; ne consegue che le modalità del pignoramento variano a seconda che «debba operare su diritti immobiliari, su diritti reali mobiliari, su diritti di credito, su titoli di partecipazione sociale»; M. BOVE, voce *Espropriazione forzata* (*dir. proc. civ.*), in *Diritto online Treccani*, 2013, § 2, a tal proposito rileva come «dal punto di vista interno al processo esecutivo, se il pignoramento ha una sua disciplina generale e comune nelle disposizioni dell'art. 492 c.p.c. (inerenti: l'ingiunzione al debitore di non compiere atti che possano sottrarre il bene individuato all'espropriazione, la ricerca dei beni da pignorare mediante la cooperazione del debitore o l'esercizio di poteri di indagine dell'ufficiale giudiziario), per gli aspetti più rilevanti, però, le regole del pignoramento variano a seconda del tipo di bene, al fine di tenere conto delle diverse regole sostanziali di circolazione di essi». F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., p. 72. Cfr. A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*⁷, cit., p. 707, il quale osserva che le singole specie di pignoramento «non possono non tenere conto del regime di circolazione delle varie specie di beni» e ciò «sia per creare un vincolo efficace, sia per risolvere i conflitti tra i terzi aventi causa dal debitore e il creditore pignorante (e i creditori intervenuti nell'esecuzione)». Significativo è anche quanto affermato da A. BONSIGNORI, *Opponibilità del pignoramento di quota di società a responsabilità limitata*, in *Dir. fall.*, II, 1974, p. 495, per il quale dovrebbe sempre sussistere una «correlazione tra forme del diritto di garanzia, forme del pignoramento e forme del trasferimento».

agredito e il codice di rito in questo senso si orienta per disciplinare le varie forme di espropriazione forzata⁴.

Questo sistema inizia a incrinarsi nel momento in cui l'azione esecutiva del creditore si indirizza verso diritti che difficilmente possono essere fatti rientrare nelle categorie disegnate dal codice e che pure, alla stregua della lettera dell'art. 2740 c.c., legittimamente debbono poter essere aggrediti e fatti oggetto del pignoramento, se ed in quanto espressivi di un valore economico. Tra essi, prendiamo a oggetto del nostro studio il diritto che il debitore possiede su una partecipazione sociale nelle società di capitali. Il primo problema a porsi innanzi all'interprete che si proponga di studiare il pignoramento della partecipazione sociale è, a ben vedere, il riflesso di un'annosa diatriba di diritto sostanziale, ossia la difficile individuazione della natura giuridica del diritto di partecipazione sociale. Tanto si è dibattuto circa la vera natura da attribuirsi a tale situazione soggettiva, se *status*⁵, sommatoria delle varie facoltà, poteri e obblighi che lo compongono; diritto *sui generis*, poiché si distingue tanto dal diritto di credito quanto dal diritto reale⁶; diritto a prevalente contenuto patrimoniale⁷; diritto di credito del socio nei confronti della società⁸; situazione giuridica complessa assimilabile ad un rapporto giuridico contrattuale⁹; posizione contrattuale "obiettivata"¹⁰. Le letture

⁴ Ciò non toglie che in alcuni casi la modalità di circolazione dei diritti sul bene aggredito non è l'unica variabile presa in considerazione dal codice di rito nel costruire i modelli espropriativi. Così vediamo che nella espropriazione contro il terzo proprietario l'espropriazione si conduce contro un soggetto diverso dal debitore esecutato in virtù di alcune disposizioni che ciò espressamente consentono (art. 2910, comma 2, c.c.). E, tuttavia, si noti che anche nella espropriazione contro il terzo proprietario ciò che rileva per stabilire la forma della espropriazione è la conformazione giuridico-sostanziale del bene aggredito (se un credito, un diritto di proprietà immobiliare, un diritto di proprietà mobiliare, etc.).

⁵ Così T. ASCARELLI, *Appunti di diritto commerciale*, Roma, 1933, p. 219 ss., spec. p. 221: lapidaria suona, ancora oggi, la sua affermazione: «la qualità di socio equivale appunto, nell'ambito dell'ordinamento della persona giuridica, a quello che è la cittadinanza nell'ambito di uno Stato».

⁶ A. ASQUINI, *Usufrutto di quote sociali e di azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1947, I, p. 13.

⁷ G.C.M. RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU, F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, Milano, 1982, p. 191 ss.; più analiticamente cfr. ID., *La partecipazione sociale*, Milano, 1964, p. 145 ss., spec. p. 161.

⁸ Cfr., *ex multis*, C. VIVANTE, *Le società commerciali*, in *Trattato di diritto commerciale*, II, Milano, 1935, p. 16; A. CANDIAN, *Personalità della società per azioni. La realtà ed il mito*, in *Temì*, 1960, p. 53; tra i processualisti, V. ANDRIOLI, *Misure cautelari ed esecutive su quote di società a responsabilità limitata*, in *Foro it.*, 1948, I, c. 444.

⁹ Cfr. G. SANTINI, *Natura e vicende della quota di società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. civ.*, 1962, I, p. 445; si veda altresì ID., *Della società a responsabilità limitata*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1992, *passim*.

¹⁰ G. COTTINO, *Diritto commerciale. Le società*⁴, I, Padova, 1999, pp. 597-598. Per degli accenni di questa impostazione, seppure *in nuce*, si veda già ID., *Recensione a Gerardo Santini, Società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. civ.*, 1966, I, p. 231 ss. *Contra*, D. GALLETTI, *Appartenenza*

che sono state date, a dire il vero, della partecipazione sociale sono tante quanti sono gli Autori che della stessa si sono occupati e, come è stato bene messo in luce dalla dottrina giuscommercialistica, il problema della ricerca di una “natura giuridica” della partecipazione, unitariamente intesa, rappresenterebbe in realtà uno “pseudo-problema”, in quanto tale irrisolvibile, o, al più, risolvibile con delle “pseudo-soluzioni”¹¹.

Di là di questo annoso dibattito, ai nostri fini e in estrema sintesi, i punti di vista da cui ci si accinge a guardare la partecipazione sociale sono essenzialmente due: la partecipazione sociale intesa come “valore”¹² e la partecipazione sociale intesa come “bene”, per dirla con Tullio Ascarelli, “di secondo grado”¹³. I punti di vista sono entrambi validi e da nessuno dei due è possibile prescindere per affrontare lo studio del pignoramento della partecipazione sociale¹⁴. Cerchiamo di spiegarci meglio. La moderna concezione della partecipazione sociale come “valore” è essenziale per affrontare il problema degli effetti conservativi che il pignoramento spiega nei confronti del socio e della società. La funzione del vincolo esecutivo e del processo di espropriazione di cui lo stesso segna la pendenza è infatti quella di trasformare il bene aggredito in denaro per soddisfare la pretesa

all'organizzazione, vincoli sulla quota ed esercizio dei diritti sociali: ancora sulle “gestioni straordinarie”, in *Giur. comm.*, 2000, II, p. 115 ss., spec. p. 11.

¹¹ Questa la prospettiva critica di F. D’ALESSANDRO, *I titoli di partecipazione*, Milano, 1968, *passim*, spec. p. 99 ss. Secondo l’impostazione adottata da Floriano d’Alessandro, sarebbe inutile e fuorviante, una volta osservato come la partecipazione del socio alla società sia produttiva di una serie di posizioni giuridiche soggettive (alcune delle quali talmente ben definite da assumere una propria autonomia e rilevanza rispetto alle altre), cercare di individuare una posizione “altra” che tutte quante le compendi e rappresenti; e, una volta così artificialmente individuata questa posizione (che la si chiami *status*, ovvero diritto patrimoniale, ovvero diritto di credito, ovvero bene immateriale), sarebbe altrettanto mistificante farne un’entità reale oggetto di diritti.

¹² Cfr. M. MAUGERI, *Partecipazione sociale e attività d’impresa*, Milano, 2010, *passim*, spec. p. 56 ss., ove l’A. afferma che il concetto di valore nello studio della partecipazione sociale, «appare candidato a sviluppare precise conseguenze costruttive una volta assunto non quale contenuto di un “diritto soggettivo”, poi rapportato alla consistenza del patrimonio sociale, bensì, in senso evolutivo e dinamico, in guida di riferimento di un “interesse” alla realizzazione di condizioni di redditività dell’investimento, cioè come oggetto di una attività di gestione»; nella stessa ottica si veda già l’analisi di G. FERRI JR, *Investimento e conferimento*, Milano, 2001, p. 73 ss., p. 119 ss., p. 346 ss.; M. PALMIERI, *La partecipazione esterna alle società di capitali*, Milano, 2015, p. 21 ss.

¹³ T. ASCARELLI, *Riflessioni in tema di titoli azionari e società tra società*, in *Saggi di diritto commerciale*, Milano, 1955, p. 238 ss., spec. p. 240.

¹⁴ Compendia in maniera assai efficace la rilevanza di queste due prospettive G. FERRI JR, *Partecipazione sociale e garanzia patrimoniale*, in *Impresa e mercato: studi dedicati a Mario Libertini*, a cura di V. DI CATALDO, V. MELI, R. PENNISI, *Tomo I. Impresa e società*, Milano, 2015, p. 166, rilevando che la partecipazione sociale, dal momento della sua “creazione” (che avviene con il conferimento) si presta ad assumere «due ruoli, si direbbe due valori giuridici, tra loro ben distinti: da un lato, quello, per certi versi generico, di *autonomo bene*, di autonomo oggetto, cioè, di atti di scambio e, più in generale, di trasferimento, anche coattivo, e, dall’altro, quello, specifico, di *forma*, o strumento, di *investimento*, il cui valore esprime, ovviamente *pro quota*, quello del patrimonio sociale».

esecutiva del creditore. Ciò che rileva, quindi, al fine di garantire la tutela del creditore è la preservazione del valore di cui il bene è espressione. Si può prescindere – sotto questo specifico punto di vista – dalle varie forme di rappresentazione della partecipazione sociale, valorizzando una considerazione unitaria della stessa. Del resto, una siffatta considerazione unitaria è presupposta dallo stesso legislatore che, nel disciplinare i vincoli sulla partecipazione e in particolar modo i loro effetti sulle situazioni soggettive che alla partecipazione sono connesse, detta, non a caso, una disciplina tendenzialmente unitaria (cfr. art. 2352 c.c., soprattutto dopo la riforma c.d. Vietti di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).

La considerazione della partecipazione sociale come “valore” e in quanto tale rilevante – agli occhi del creditore – ai fini del suo assoggettamento a pignoramento fa emergere una serie di problemi. Il primo, attiene alla circostanza che la conservazione del valore stesso passa attraverso l’esercizio di una serie di poteri connessi alla partecipazione, che, se non orientato in funzione del vincolo, può condurre alla dispersione del valore del bene oggetto del pignoramento. Il secondo, attiene al coinvolgimento del soggetto che rimane “sullo sfondo” della vicenda espropriativa (in quanto formalmente distinto dal soggetto nei cui confronti si indirizza l’espropriazione, il socio-debitore), ossia la società, la quale pure può adottare decisioni potenzialmente lesive del valore del bene pignorato e, parallelamente, può essere coinvolta dagli effetti del pignoramento, sotto diversi aspetti.

È bene che l’analisi degli “effetti” preceda quella delle “forme”. Siamo infatti convinti che occorra – prima di affrontare dilemmi che affaticano gli interpreti sul piano più propriamente procedimentale dell’attuazione – far emergere le peculiarità di questo pignoramento in punto di effetti che esso dispiega *nella e per* la dinamica societaria. Ciò avviene, anzitutto, con l’esigenza di custodire il bene-partecipazione sociale per conservarne il valore fino alla vendita forzata. Il pignoramento con i suoi effetti conservativo-sostanziali, cioè, non neutralizza tutti i possibili rischi legati alla dispersione del valore del bene pignorato durante la pendenza dell’espropriazione forzata. Anzi, la partecipazione sociale è un bene il cui valore, ancor più che per quanto è riscontrabile nel pignoramento degli altri beni “tradizionali”, si presta ad essere disperso da atti legati all’esercizio dei poteri collegati alla titolarità del bene stesso.

Ma la dimensione degli effetti del pignoramento della partecipazione sociale non si arresta agli effetti che si producono sul coacervo di situazioni soggettive di cui si compone la partecipazione. Occorre saggiare l’effettività della tutela del creditore, apprestata dagli effetti conservativi del pignoramento, atteso che la partecipazione sociale è un bene rispetto al quale la dispersione del valore di cui è espressione può derivare, oltre che da atti propriamente posti in essere dal socio-debitore, da atti che sono formalmente riconducibili alla volontà della società stessa. È interessante allora osservare come gli effetti del pignoramento “reagiscano” al compimento di simili atti e come il processo esecutivo ne possa venire

influenzato. Ciò, oltre a ispirare la soluzione di spinosi problemi di carattere pratico, può essere determinante anche da un punto di vista sistematico per stabilire la posizione della società di fronte al pignoramento e al processo esecutivo: in che termini cioè l'ente, che è "terzo" rispetto al rapporto di credito-debito e quindi all'esecuzione forzata condotta contro il socio-debitore, può essere coinvolto dagli effetti conservativo-amministrativi che il pignoramento determina sulla partecipazione del socio pignorato? Può dirsi cioè la società (*recte*: la vita sociale) vincolata in qualche modo dalla pendenza del vincolo esecutivo sulla partecipazione di un socio (magari di minoranza)?

Una siffatta analisi condotta preliminarmente permetterà, (questo l'auspicio sotteso all'impostazione prescelta), di affrontare con maggiore consapevolezza problemi più strettamente formali, che in fin dei conti una simile analisi devono presupporre: si pensi all'esatta valenza da attribuire alla notifica del pignoramento e all'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese, nella forma di pignoramento della partecipazione nella s.r.l. (art. 2471, comma 1, c.c.). È affermazione diffusa (in dottrina e in giurisprudenza) che siffatta notifica abbia mera valenza "notiziale" e non determini l'insorgenza di effetti particolari nei confronti della società. Tuttavia, una simile affermazione potrà dirsi condivisibile o meno solo se prima si siano delimitati i confini degli effetti che il pignoramento spiega nei confronti del socio e della società. All'esito, quindi, dell'analisi degli effetti, si guarderà agli aspetti dell'attuazione del pignoramento sulla partecipazione sociale (e così alle "forme" dell'attuazione).

Con riferimento a questi ultimi, la molteplicità di discipline che caratterizza la partecipazione sociale riemerge prepotentemente, quando si adotti la seconda delle prospettive segnalate, ossia la tradizionale prospettiva ascarelliana, che potremmo anche definire come prospettiva "dominicale". Prospettiva, questa, che occorre assumere quando si affronti il problema delle forme del pignoramento che mutano inevitabilmente – come detto – al mutare delle modalità di rappresentazione della partecipazione e delle discipline normative che alle stesse presiedono. Infatti il bene aggredito (la partecipazione in quanto *res*, o meglio in quanto *asset* che compone il patrimonio del debitore) conforma la tecnica processuale di tutela esecutiva.

A questo proposito, le disposizioni che si occupano delle forme del pignoramento della partecipazione sociale sono diverse e il loro grado di specificità varia a seconda del contesto normativo in cui sono dettate. Anzitutto deve notarsi una diversità di fondo, quasi strutturale. Se è vero quanto si è rilevato poc'anzi – ossia che le forme dell'espropriazione mutano in considerazione delle modalità di circolazione del diritto sul bene espropriato – ciò è, potremmo dire, "elevato al quadrato" nel caso della partecipazione sociale.

La quale, infatti, lungi dall'atteggiarsi come oggetto di un'unitaria disciplina normativa, presenta molteplici modalità di rappresentazione e di corrispondenti discipline di circolazione dei diritti su di essa.

Se nella società a responsabilità limitata (e, più in generale, nelle società la cui partecipazione si caratterizza come “quota”) la misura della partecipazione del socio alla società si identifica mediante un criterio di tipo personale – nel senso che la persona del socio risulta essere “l’antecedente logico della misura della sua partecipazione” – nella società per azioni, invece, il criterio è di tipo “astratto-matematico”, prescindendosi così dalle persone dei soci e dal loro numero; le conseguenze di una simile diversa caratterizzazione della partecipazione sono molteplici e significative: il numero delle quote corrisponderà al numero dei soci, ciascuno dei quali potrà essere titolare di un’unica quota di partecipazione, e le quote potranno essere di diverso ammontare (rappresentando diverse percentuali o frazioni del capitale sociale, e, pertanto, diverse percentuali di partecipazione alla società), a differenza delle azioni con valore nominale, ciascuna necessariamente del medesimo ammontare¹⁵.

Siffatte diverse modalità di rappresentazione della partecipazione sociale, unitamente alle diverse regole che ne disciplinano la circolazione, impattano immediatamente sulla disciplina e sulle forme della espropriazione forzata che abbia ad oggetto l’azione ovvero la quota. È intuibile, infatti, che il pignoramento di un’azione incorporata in un titolo si approssimi al pignoramento di una *res* e quindi l’espropriazione segua le forme della espropriazione mobiliare presso il debitore (ovvero della espropriazione mobiliare di cose presso terzi, se l’azione si trovi depositata presso una banca, ad esempio).

Le cose poi possono un po’ complicarsi laddove l’azione sia soggetta al regime di dematerializzazione (obbligatoriamente, se trattasi di società quotata nel mercato regolamentato ovvero ad azionariato diffuso) oppure se la società abbia optato per il regime di non emissione dei titoli. Tuttavia, ciò che rimane costante, è che il pignoramento cade in questi casi sulle singole azioni, intese come singole *res* (si pignora una azione, due azioni, un pacchetto azionario costituito da un *tot* di azioni). Invece, laddove la partecipazione sociale sia rappresentata da una quota, la stessa è per definizione una “frazione ideale del capitale sociale”, essendo sganciata da qualsiasi materialità ed esprimendo direttamente, senza mediazione di alcuna altra *res*, la posizione di partecipazione alla compagine del socio che ne è titolare.

La segnalata distinzione si coglie anche sul piano normativo, laddove cioè si tratti di individuare le disposizioni specificamente dedicate al pignoramento delle azioni o delle quote. Infatti, le norme relative al pignoramento di azioni nominative individuano delle modalità di attuazione dei “vincoli” (tra cui il pignoramento)¹⁶ sulle stesse profondamente diverse rispetto a quelle individuate dalla

¹⁵ Cfr. P. REVIGLIONE, voce *Società a responsabilità limitata*, in *Enc. dir.*, Annali, V, Milano, 2012, p. 1147.

¹⁶ La ricomprensione del pignoramento nel più generale concetto di “vincolo” sulla partecipazione è tema scivoloso, poiché sconta una certa genericità e atecnicità dello stesso concetto di

norma relativa al pignoramento della quota. Facciamo l'esempio della quota di s.r.l., da un lato, e delle azioni nominative, dall'altro. Quanto alla prima, la norma che si occupa di disciplinarne il pignoramento è l'art. 2471 c.c. che individua delle peculiari modalità di attuazione del vincolo, consistenti nella notifica di un atto al socio-debitore e alla società e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese. Quanto alle seconde, le fonti sono molteplici, ma tutte individuano come modalità attuativa del vincolo esecutivo la "annotazione" dello stesso sul titolo (laddove, beninteso, l'azione sia rappresentata da un titolo: cfr. art. 1997 c.c.) e sul libro soci (il "registro" dell'emittente, come si esprime l'art. 2024 c.c.). Anche quando l'azione non sia rappresentata da un titolo cartaceo, e quindi sia assoggettata ad un regime di c.d. dematerializzazione, le norme che disciplinano l'attuazione del vincolo esecutivo e le interpretazioni fornite per colmare le loro lacune, paiono rifarsi alle modalità attuative del pignoramento di azioni "cartolarizzate".

Siffatta strutturale differenza tra azione e quota non può non essere tenuta in conto ai fini dell'approfondimento delle forme di pignoramento che abbia ad oggetto la partecipazione sociale. E tuttavia è una differenza che rileva, per riprendere la distinzione tracciata sopra, sul piano dominicale e quindi, dal punto di vista della espropriazione forzata, sul piano più strettamente formale perché riverbera una differenza strutturale della partecipazione in quanto "bene".

Ciò non toglie che punti di convergenza vi siano tra le discipline così sommariamente descritte. Punti di convergenza che emergono anche sul piano normativo: uno su tutti, quello della disciplina dell'esercizio dei diritti sociali (amministrativi e non) legati alla titolarità della partecipazione sociale soggetta a pignoramento (unitaria essendo la disciplina astrattamente applicabile alle azioni e alle quote di s.r.l.: cfr. art. 2352 c.c. e art. 2471-*bis* c.c., che al primo rinvia).

Questa convergenza è sintomo di una prospettiva che deve essere unitaria quando oggetto di studio viene ad essere il profilo "effettuale" del pignoramento: il pignoramento della partecipazione sociale determina il vincolo dell'intera posizione soggettiva che con essa l'ordinamento intende esprimere. Il pignoramento dell'azione ovvero della quota si risolve nel pignoramento della partecipazione sociale *tout court*, e quindi di tutte le situazioni soggettive (poteri, facoltà, obblighi, oneri, etc.) che ad essa fanno capo. Questa considerazione giustifica pertanto la trattazione del I e del II capitolo che, lungi dal limitarsi alla quota, dovrà estendersi anche alla partecipazione azionaria.

vincolo, il quale può comprendere tanto i vincoli di origine convenzionale, come gli *iura in re aliena* (pegno e usufrutto) quanto i vincoli che hanno la loro origine nel processo, quali i sequestri e il pignoramento. Su questo ci intratteremo *infra*, cap. IV.

2. *Gli effetti del pignoramento della partecipazione sociale nei confronti del socio e della società. Distinzione e impostazione dell'analisi*

La funzione del pignoramento della partecipazione sociale, inteso come vincolo esecutivo che colpisce il complesso delle posizioni soggettive che alla stessa sono riconnesse, si apprezza particolarmente se si osservano, per così dire, “da vicino” gli effetti conservativi del pignoramento. Infatti l’attenzione agli effetti consente di ricondurre ad unità, almeno sotto il profilo della loro analisi, le diverse fattispecie in cui si articola il pignoramento della partecipazione sociale. Varietà di forme che è per lo più dovuta al diverso atteggiarsi della partecipazione sociale, alle diverse conformazioni (*recte*: alle sue diverse modalità di rappresentazione) che essa assume sul piano della disciplina sostanziale, alle diverse modalità di circolazione dei diritti sulla stessa.

A tal fine è opportuno chiarire preliminarmente l’atteggiarsi della disciplina degli effetti del pignoramento in generale, per poi indagare come questa “reagisca” alle specificità che caratterizzano l’espropriazione di partecipazioni sociali.

Come è noto, la disciplina degli effetti conservativi del pignoramento ha subito una profonda trasformazione nel passaggio dal codice civile del 1865, in cui gli atti di disposizione dei beni pignorati erano *tout court* vietati¹⁷, al codice del 1942, dove invece la disciplina normativa si appunta sulla inefficacia/inopponibilità relativa degli atti dispositivi eventualmente posti in essere dal debitore in spregio del vincolo esecutivo.

Questo mutamento normativo ha consentito di fugare i dubbi in ordine alla individuazione dei vizi che affliggono l’atto di disposizione: non vizi di validità, bensì di efficacia, stante la chiara formulazione dell’art. 2913 c.c., che espressa-

¹⁷ L’art. 2085, comma 2, del codice civile del 1865 si limitava a disporre, in ordine agli atti compiuti dal debitore eseguito sui beni (immobili) oggetto di espropriazione forzata, che «dalla data della trascrizione [del precetto, n.d.r.] (...) il debitore non può alienare i beni medesimi né i frutti, e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale»; di qui il vivace dibattito dottrinale e l’ampia varietà delle tesi prospettate sul regime di efficacia e di validità degli atti di disposizione dei beni pignorati: per un’approfondita ricognizione delle tesi emerse sul punto nel vigore del vecchio codice si veda, anche per riferimenti bibliografici, G. VERDE, *Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli effetti*, Napoli, 1964, p. 99 ss., il quale ricorda come la «generica formulazione dell’art. 2085, co. 2, cod. civ. 1865 (...) aveva consentito le più disparate interpretazioni, che attraverso tutta la gamma delle varie specie di invalidità pervenivano finanche a ritenere gli atti aventi ad oggetto i beni pignorati semplicemente inefficaci o, nella ultima espressione di questa direttiva, validi ed efficaci, sebbene gravati dal vincolo impresso sul bene dal pignoramento». Cfr. altresì ID., voce *Pignoramento mobiliare diretto e immobiliare*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, p. 799 ss., nonché, diffusamente, A. BONSIGNORI, *Gli effetti del pignoramento*, in *Il codice civile. Commentario*, diretto da P. SCHLESINGER, Milano, 2000, p. 43 ss., e già N. COVIELLO, *Della trascrizione*, II, Napoli-Torino, 1924, rist. anast., Napoli, 2012, p. 670 ss., il quale propendeva – pur nella vigenza dell’art. 2085 c.c. del 1865 – per la tesi della inefficacia «nel senso stretto e rigoroso della parola» degli atti di alienazione compiuti «in danno dei creditori che hanno diritto ad opporre l’anteriore trascrizione del precetto» (p. 672).